



# COMUNE DI LONGI

## PROVINCIA DI MESSINA

### ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**N. 192 Reg. DEL 27 DICEMBRE 2022**

**OGGETTO: CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA PER L'ANNO 2022 – PARTE NORMATIVA ED ECONOMICA. DETERMINAZIONE DEI RELATIVI INDIRIZZI PER LA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA.**

L'anno **DUEMILAVENTIDUE** il giorno **VENTISETTE** del mese di **DICEMBRE**, dalle ore 20,04 alle ore 20,27, nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei signori:

| COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE              | PRESENTI | ASSENTI |
|---|----------|---------|
| 1. <b>FABIO Antonino</b> - Sindaco            | X        |         |
| 2. <b>CIRRINCIONE Fiorella</b> - Vice Sindaco | X        |         |
| 3. <b>CALCO' Davide</b> - Assessore           |          | X       |
| 4. <b>FABIO Salvatore</b> - Assessore         | X        |         |
| 5. <b>MICELI Marco</b> - Assessore            |          | X       |

- ◆ Presiede il Sindaco Geom. **Antonino Fabio**.
- ◆ Partecipa il Segretario Comunale Dott. **Stefano Oriti**.
- ◆ Non sono intervenuti gli Assessori **Davide Calco** e **Marco Miceli**.
- ◆ Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato e di cui alla infra riportata proposta.

#### LA GIUNTA COMUNALE

- **Vista** l'allegata proposta di deliberazione **n. 192 del 27 Dicembre 2022**;
- **Considerato** che la proposta è corredata dai pareri prescritti dall'art. 1, comma 1, lettera i), della L.R. 11.12.1991 n. 48, come modificato dall'art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30, e dall'articolo 49 del T.U.EE.LL., D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- **Ritenuta** la stessa meritevole di approvazione;
- **Visto** l'O.A.EE.LL. della Regione Siciliana;

**Con votazione unanime, legalmente espressa e verificata dal Presidente,**

#### DELIBERA

- 1) **Di approvare la proposta di cui in premessa che unitamente ai pareri su di essa apposti fa parte integrante del presente provvedimento.**
- 2) **Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente immediatamente esecutiva.**



# COMUNE DI LONGI

(Città Metropolitana di Messina)


## AREA AMMINISTRATIVA

Servizio Gestione del Personale

### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI G.C.

PROPOSTA REGISTRO  
AREA AMMINISTRATIVA  
N° 43 /2022  
DEL 27.12.2022

PROPOSTA REGISTRO  
GENERALE N° 492/2022  
DEL 27.12.2022



**OGGETTO: CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA PER L'ANNO 2022 – PARTE NORMATIVA ED ECONOMICA. DETERMINAZIONE DEI RELATIVI INDIRIZZI PER LA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA.**

#### IL SINDACO

**Premesso che** in data 16.11.2022 è stato definitivamente stipulato il CCNL 2019/2021, comparto Funzioni Locali, il quale all'articolo 80, comma 4, dispone che la decorrenza della nuova disciplina di utilizzo delle risorse decentrate è fissata dall'anno 2023;

**Rilevato che** il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Funzioni Locali per il triennio 2016-2018 stabilisce all'art. 67 che le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività vengano determinate annualmente dagli Enti, secondo le modalità definite da tale articolo e individua le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità, nonché le risorse aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità, individuando le disposizioni contrattuali previgenti dalla cui applicazione deriva la corretta costituzione del fondo per il salario accessorio;

**Preso atto che** l'art. 8, comma 1, del CCNL 21.05.2018, prevede che i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa di cui all'art. 68, comma 1, possono essere negoziati con cadenza annuale;

**Dato atto che** con Delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 04.11.2022 esecutiva, sono stati approvati il Documento Unico di Programmazione 2022/2024 e il Bilancio di previsione finanziario 2022/2024, nel quale sono state stanziare le risorse per la contrattazione decentrata;

**Visto** l'art. 23, c. 2, D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 che dispone: "2. (...) *al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare*

*nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016";*

#### **Richiamati:**

- *l'art. 40, comma 3 bis, del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., che così recita: "Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance, destinandovi, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori comunque denominati ai sensi dell'articolo 45, comma 3. La predetta quota è collegata alle risorse variabili determinate per l'anno di riferimento. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. I contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione";*
- *l'art. 40, comma 3-quinquies, del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., il quale prevede che "La contrattazione collettiva nazionale dispone, per le amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 41, le modalità di utilizzo delle risorse indicate all'articolo 45, comma 3-bis, individuando i criteri e i limiti finanziari entro i quali si deve svolgere la contrattazione integrativa. Le regioni, per quanto concerne le proprie amministrazioni, e gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'affettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. In caso di superamento di vincoli finanziari accertato da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell'economia e delle finanze è fatto altresì obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli. Al fine di non pregiudicare l'ordinata prosecuzione dell'attività amministrativa delle amministrazioni interessate, la quota del recupero non può eccedere il 25 per cento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa ed il numero di annualità di cui al periodo precedente, previa certificazione degli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1, è corrispondentemente incrementato. In alternativa a quanto disposto dal periodo precedente, le regioni e gli enti locali possono prorogare il termine per procedere al recupero delle somme indebitamente erogate, per un periodo non superiore a cinque anni, a condizione che adottino o abbiano adottato le misure di contenimento della spesa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, dimostrino l'effettivo conseguimento delle riduzioni di spesa previste dalle predette misure, nonché il conseguimento di ulteriori riduzioni di spesa derivanti dall'adozione di misure di razionalizzazione relative ad altri*

*settori anche con riferimento a processi di soppressione e fusione di società, enti o agenzie strumentali. Le regioni e gli enti locali forniscono la dimostrazione di cui al periodo precedente con apposita relazione, corredata del parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, allegata al conto consuntivo di ciascun anno in cui e' effettuato il recupero. Le disposizioni del presente comma trovano applicazione a decorrere dai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;*

- l'art. 40 bis del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., il quale prevede, al comma 1, che: *“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo”.*

#### **Visti:**

- l'art. 7, comma 5, del D. Lgs. 165/2001, il quale recita: *“Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese”;*

- l'art. 45, comma 3, del D. Lgs. 165/2001, che dispone: *“I contratti collettivi definiscono, in coerenza con le disposizioni legislative vigenti, trattamenti economici accessori collegati: a) alla performance individuale; b) alla performance organizzativa con riferimento all'amministrazione nel suo complesso e alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola l'amministrazione; c) all'effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute”;*

- gli artt. 7 e 8 del CCNL 2016/2018;

**Ribadita** la necessità del rispetto, da parte della delegazione trattante dell'art. 40 del D. Lgs. 165/2001, ai sensi del quale: *“Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione”.*

**Dato atto** che, con Determinazione n. 583 del 14.12.2022 della Responsabile dell'Area Amministrativa, risulta costituito il Fondo risorse decentrate per l'annualità 2022, nel rispetto dei vincoli normativi e delle capacità di bilancio dell'Ente, e che lo stesso è stato certificato dall'Organo di Revisione, il quale ha reso parere favorevole (parere n. 47 del 21/12/2022, acquisito al protocollo dell'Ente al numero 10564 del 21/12/2022);


**Rilevato** che, con delibera di Giunta Comunale n. 174 del 13.12.2022 il competente organo di direzione politica ha costituito la delegazione trattante di parte pubblica, al fine di dare attuazione alle disposizioni sopra richiamate e di definire le modalità generali di ripartizione e destinazione delle risorse decentrate;


**Ritenuto**, quindi, che per dare attuazione alle disposizioni sopra richiamate occorre che il competente organo di direzione politica formuli alla delegazione trattante di parte pubblica le direttive utili per la sottoscrizione del contratto decentrato integrativo e per definire obiettivi e vincoli atti ad indirizzare l'attività di confronto sindacale in esito alla quale verranno definite le modalità generali di ripartizione e destinazione delle risorse decentrate previste per l'anno 2022;

**Ritenuto** dunque, per quanto sopra indicato, formulare direttive per il prossimo avvio del confronto con le OOSS per le finalità di cui sopra;

## PROPONE

- 1) **Di richiamare** la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2) **Di dare atto** che, giusta Determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa n. 583 del 14.12.2022, risulta costituito il fondo risorse decentrate per l'annualità 2022, nel rispetto dei vincoli normativi e delle capacità di bilancio dell'Ente, e che lo stesso è stato certificato dall'Organo di Revisione, che ha reso parere favorevole n. 47 del 21/12/2022 (acquisito al protocollo dell'Ente al numero 10564 del 21/12/2022).
- 3) **Di formulare** alla delegazione trattante di parte pubblica i seguenti indirizzi e direttive, in merito alla conduzione delle trattative per l'approvazione del CCDI e per la destinazione ed utilizzazione del fondo per l'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività 2022:
  - la trattativa deve svolgersi nel rispetto del principio di parità di entrambe le parti negoziali e deve essere condotta secondo criteri di completezza, speditezza ed economicità;
  - la contrattazione si limiterà alla disciplina delle materie espressamente demandate a tale forma di relazione sindacale dal CCNL, evitando di trattare materie diverse;
  - riconoscere al personale dipendente avente titolo, qualora ne sussistano i presupposti giuridici, gli istituti contrattuali e le relative indennità, quali:
    - indennità delle condizioni di lavoro, di cui all'articolo 70-*bis* del CCNL 2016/2018;
    - indennità per specifiche responsabilità, di cui all'articolo 70-*quinquies* del CCNL 2016/2018, che dovranno essere destinate a remunerare i dipendenti ai quali, sulla base del modello organizzativo adottato dall'Ente, vengano attribuite effettive e significative responsabilità;
    - indennità di servizio esterno di cui all'art. 56 *quinquies* (servizi esterni di vigilanza);
    - compensare l'esercizio di compiti di responsabilità connessi al grado rivestito di cui all'art. 56 *sexies* del CCNL 2016/2018, graduando il valore del compenso in base ai criteri stabiliti e in proporzione allo stanziamento complessivo per tale istituto;
  - destinare apposite risorse alla performance organizzativa e individuale, da intendersi quale risultato aggiuntivo rispetto all'ordinario risultato derivante dall'ordinaria prestazione di lavoro, ancorandola ai risultati raggiunti per gli obiettivi individuati nel Piano della performance 2022. Tali obiettivi, dovranno avere i requisiti di misurabilità ed essere incrementali rispetto all'ordinaria attività lavorativa. Inoltre le risorse di produttività dovranno essere distribuite sulla base della valutazione individuale da effettuare a consuntivo ai sensi del sistema di valutazione vigente nell'Ente e adeguato al D. Lgs. 150/2009.
  - Eventuali risparmi di spesa saranno destinati alla produttività.
- 4) **Di dare mandato** ai Responsabili dei settori competenti di espletare tutto quanto risulti necessario al fine di dare esecuzione al presente provvedimento per quanto di rispettiva competenza e, in particolare, ai fini del riconoscimento dei vari istituti da riconoscere, verificare attentamente mansioni, atti e procedure svolte dal singolo dipendente.
- 5) **Di pubblicare** la presente deliberazione all'albo pretorio *on line* dell'Ente e nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale.
- 6) **Di disporre** la trasmissione del presente atto a Sindacati e RSU.
- 7) **Di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 44/91.


  
**IL PROPONENTE**  
**IL SINDACO**  
(Geom. Antonio Fabio)



**PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI G.C., RESI AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2000, N. 30 E DELL'ARTICOLO 49 DEL T.U. EE.LL. N. 267/2000 E SS.MM.II.**

PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITA' TECNICA: - PARERE FAVOREVOLE

Longi, 27.12.2022



**LA RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA**

Maria Galati

1) - Ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e dell'articolo 49 del T.U. EE.LL. n. 267/2000 e s.m.i. per quanto concerne la regolarità contabile, si esprime **PARERE FAVOREVOLE**.

Longi, li 27/12/2022

**f.f. IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA**

(Rag. Gabriella Pidala)

2) - Ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e del vigente regolamento di contabilità si attesta la copertura finanziaria nel bilancio \_\_\_\_\_ - Esercizio Finanziario \_\_\_\_\_.

|   |                   |                  |             |
|---|-------------------|------------------|-------------|
| 1 | capitolo n. _____ | Impegno n° _____ | per € _____ |
| 2 | capitolo n. _____ | Impegno n° _____ | per € _____ |
| 3 | capitolo n. _____ | Impegno n° _____ | per € _____ |

Longi, li \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA**

(Rag. Gabriella Pidala)  
\_\_\_\_\_

3) - Per il superiore intervento risulta valido ed effettivo l'equilibrio finanziario fra entrate accertate ed uscite impegnate e l'impegno di spesa risulta regolarmente prenotato.

Longi, li \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA**

(Rag. Gabriella Pidala)  
\_\_\_\_\_

**ALLEGATO ALLA DELIBERA DI**

**GIUNTA COMUNALE N. 192**

**DEL 27.12.2022**

**DALLE ORE 20:04 - ALLE ORE 20:27.**

PROPOSTA N. 192 del 27/12/2022

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
*Geom. Antonino Fabio*

**L'Assessore Anziano**  
*Dott.ssa Cirrincione Fiorella*

**Il Segretario Comunale**  
*Dott. Stefano Oriti*

\*\*\*\*\*  
 La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 12, comma 2°, della Legge Regionale 3.12.1991, n. 44.

Longi, li 27/12/2022

Il Segretario Comunale - *Dott. Stefano Oriti*

\*\*\*\*\*  
 La presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ ai sensi dell'Art. 12 comma 1 Legge Regionale 3 dicembre 1991 n. 44, in quanto decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo On-line del sito istituzionale dell'Ente.

Longi, \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale - *Dott. Stefano Oriti* \_\_\_\_\_

### PUBBLICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO

Il sottoscritto Segretario Comunale dispone che la presente deliberazione della Giunta Comunale sarà pubblicata all'Albo *on line* del sito istituzionale dell'Ente per 15 giorni consecutivi, a far data dal

28/12/2022.

Longi, li 27/12/2022

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

*Dott. Stefano Oriti*

*Stefano Oriti*

Si attesta che la presente deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari con nota Prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

**IL RESPONSABILE  
DELL'AREA AMMINISTRATIVA**

*Maria Galati*

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del responsabile delle Pubblicazioni,

CERTIFICA

che la presente deliberazione – ai sensi dell'art. 11, comma 1, della L.R. n. 44/1991 – è stata pubblicata all'Albo *on line* del sito istituzionale dell'Ente per 15 giorni consecutivi, dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_, e che non sono stati presentati reclami o osservazioni.

Longi, li \_\_\_\_\_

Il Responsabile delle Pubblicazioni

IL SEGRETARIO COMUNALE